

SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, TRASPORTI

N. Proposta 312 del 12/11/2019 ORDINANZA N.324 del 19/11/2019

OGGETTO: ORDINANZA PER ESECUZIONE IMMEDIATA DI TAGLIO, POTATURA E RIMOZIONE DI PIANTE E SIEPI DA PARTE DI PROPRIETARI, POSSESSORI, TENUTARI, CONDUTTORI DI FONDI POSTI A CONFINE DELLA PROPRIETÀ STRADALE PROVINCIALE PER PREVENZIONE AI SENSI ART. 29 D.LGS. 285/1992 E S.M.I., NEI COMUNI CITATI IN ORDINANZA E CON DECORRENZA IMMEDIATA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, TRASPORTI

omissis

ORDINA con decorrenza immediata

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI/CONDUTTORI, frontisti delle Strade Provinciali di uso pubblico

Di eseguire:

- Il taglio e/o la potatura regolare di piante e siepi radicate sui propri fondi che si protendono oltre i confini della proprietà stradale per una fascia di m 5,00 e che possono provocare, al momento della loro caduta, restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale, creando ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione ed allo sgombero della neve e tutto ciò ai sensi dell'Art 29 del D.L.gs 285/1992;
- la rimozione appena successivamente alla caduta sulla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;

AVVERTE

tutti i Proprietari, possessori o tenutari/conduttori che, per le operazioni di taglio di cui alla presente Ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- essere effettuati abbattimenti alle piantumazioni spontanee, e non, nella fascia di m 5,00 dal confine delle SS.PP. ubicate nei territori collinari e appenninici e ciò al fine di garantire la massima sicurezza sulla sede stradale intendendo al riguardo essenze vegetative (alberature, arbusti, ecc...) spontanee e non;
- procedere alla rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale sopra citata e sulla strada medesima, del materiale di risulta che non potrà né essere accatastato né occupare la sede viaria o sue pertinenze;
- i lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti con decorrenza immediata;
- fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, i Proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza; in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'Art. 197 del Codice della Strada D.Lgs.n. 285/1992, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi NON è NECESSARIO il nulla osta preventivo della Provincia di Pavia, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità. Rimane inteso che dovranno essere rispettate le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario delle Strade Provinciali ai sensi del D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori se necessario ingombrare la sede stradale;
- è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione della relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso sulla base dell'Ordinanza della regolamentazione del traffico di cui al punto precedente emessa dalla Provincia di Pavia;
- il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle norme di Polizia Forestale per quanto applicabile alla presente Ordinanza;
- in caso di specifica e acclarata necessità, allorché si riscontrasse l'inadempienza del Proprietario, la Provincia di Pavia senza indugio e senza ulteriori comunicazioni provvederà al taglio diretto con propri mezzi sui sedimi dei privati, ed addebiterà le conseguenti spese dirette aumentate dell'aliquota di spese generali e direzione lavori sostenute dalla Provincia stessa;

DISPONE

la massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, anche mediante:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio di tutti i Comuni indicati;
- Affissione nei territori comunali e nei luoghi e locali pubblici;

RICORDA E COMUNICA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla data di notifica, ricorso amministrativo al TAR di competenza o al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'Art. 37 – comma 3 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e dell'Art. 74 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

IL DIRIGENTE
Piergiuseppe Dezza